



CITTÀ  
DI ANDRIA



Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione schema di Statuto della Società Andria  
Multiservice S.p.a. adeguato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n.  
175/2016 e ss.mm.ii..**

Fogli aggiunti n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile Settore

Visto: per presa visione l'Assessore

➤ **6° SETTORE :** Programmazione Economico Finanziaria - Tributi - Politiche Comunitarie  
- Partecipazioni Societarie - Risorse Umane

➤ La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_

➤ La presente proposte viene trasmessa alla \_\_\_\_\_ commissione Consiliare Permanente il \_\_\_\_\_, ai sensi del Vigente Regolamento

➤ La \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare Permaente il \_\_\_\_\_ ha espresso apere \_\_\_\_\_

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
ore \_\_\_\_\_

2. Assenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

**CONSEGNA COPIE DELIBERE**

All'ufficio \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_  
All'ufficio \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

per ricevuta \_\_\_\_\_  
per ricevuta \_\_\_\_\_  
per ricevuta \_\_\_\_\_  
per ricevuta \_\_\_\_\_  
per ricevuta \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che :

- in data 19 Agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo n. 175 rubricato “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” ( in seguito T.U.S.P.), in attuazione dell’art. 18, legge 7 Agosto 2015 n. 125, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;
- i seguenti articoli del citato D.Lgs. n. 175/2016 disciplinano gli adempimenti in capo agli Enti e alle Società Partecipate:
  - a) articolo 3 (*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*);
  - b) articolo 4 (*Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*);
  - c) articolo 11 (*Organi amministrativi e di controllo pubblico*);
  - d) articolo 16 (*Società in house*);
  - e) articolo 26 (*Altre disposizioni transitorie*) che, al comma 1, prevede che le società a controllo pubblico, già costituite all’atto dell’entrata in vigore del decreto, adeguino i propri statuti alle disposizioni del medesimo;

### Considerato che:

- il Comune di Andria è socio unico della “Andria Multiservice S.p.a.”, con sede in Andria, avente ad oggetto la gestione di servizi ed attività strumentali per l’Ente con il modello del *in house providing*;
- gli affidamenti in house alla Società Andria Multiservice S.p.a. non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice degli appalti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- l’art. 16, comma 1, del Decreto Legislativo 19/08/2016 nr. 175 disciplina l’affidamento in house da parte degli Enti locali, prevedendo che l’affidamento dei servizi strumentali sia consentito senza il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica se affidato a società per azioni a capitale pubblico maggioritario, che, con riferimento alla Andria Multiservice S.p.a. è interamente pubblico;
- la Società può essere, quindi, legittimamente affidataria in via diretta dei servizi strumentali, ricorrendo, ad oggi, le seguenti condizioni:
  - a) la totale partecipazione pubblica in conformità a quanto sancito dall’art. 16, comma 1, del T.U.S.P.;
  - b) il controllo analogo;
  - c) l’esclusività dell’attività con l’Ente affidante,

che soddisfano ampiamente i presupposti minimi legislativamente richiesti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 31/03/2015, relativa al Piano di Razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che nell’allegato B relativo alla Società Andria Multiservice Spa evidenzia quanto segue:

1. ricorrono i seguenti presupposti per confermare la tipologia dell’affidamento in house:
  - a) totale partecipazione pubblica, ex art. 5 dello Statuto;
  - b) controllo analogo, ex art. 20 dello Statuto;
  - c) esclusività dell’attività con l’Ente affidante, ex art. 5 dello Statuto;
2. ricorrono i presupposti di efficacia ed economicità, ex art. 6 dello Statuto della società Andria Multiservice Spa, trattandosi nella fattispecie, di contratti la cui maggiore incidenza è rappresentata dal personale che è remunerato con contratti FISE, più economici dei contratti applicati al personale delle aziende private;

3. si è proceduto a dare attuazione alle prescrizioni normative del D. L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014, assicurando comunque la riduzione percentualizzata prescritta sulle voci possibili, cioè al netto del costo del personale e della sicurezza non suscettibile di modificazione.

Evidenziato che l'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017, dispone che “Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017”;

**Considerato che:**

- con nota del 19/07/2017 acclarata al protocollo generale dell'Ente al nr. 59910, la Società Andria Multiservice S.p.a. ha trasmesso la bozza dello Statuto deliberata dall'Amministratore Unico della Società, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire all'Ente Socio l'avvio delle procedure per sottoporre la rimodulazione dello statuto al vaglio del Consiglio Comunale ed alla successiva approvazione dell'Assemblea della Società Andria Multiservice S.p.A.;
- lo statuto è stato oggetto di esame da parte del Servizio Partecipate onde verificarne la coerenza con la normativa vigente;

**Visto:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente Settore nr. 6 – “Programmazione Economico Finanziaria – Tributi - Politiche Comunitarie - Partecipazioni Societarie - Risorse Umane”, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. N. 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso giusta nota prot \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ allegato alla presente;
- le risultanze dei lavori della 1° Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nelle sedute del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ così in ultimo si è espressa:

**Visto**

- lo Statuto Comunale;
- il D Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

**Richiamato** il Regolamento di Contabilità;

**Visti** il quadro sinottico di confronto tra lo Statuto vigente della Società Andria Multiservice S.p.a. e lo Statuto adeguato ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.P. e ss.mm.ii. della medesima Società (All. A), nonché lo schema di Statuto modificato di cui all'Allegato B), oggetto di approvazione unitamente alla presente deliberazione,

**Con voti** \_\_\_\_\_, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Statuto della Andria Multiservice S.p.A., modificato e adeguato ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.P. e ss.mm.ii. alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che il suddetto schema di Statuto modificato della Andria Multiservice S.p.a., di cui al precedente punto, verrà sottoposto all'approvazione della Assemblea della Società nella prima seduta straordinaria;
4. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante della Amministrazione Comunale di Andria, socio unico della Società, alla approvazione in seno all'Assemblea della Società Andria Multiservice SpA, dello Statuto così come approvato;
5. di incaricare il Servizio Partecipate di curare gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. di dare mandato al Servizio Partecipate al fine di provvedere agli adempimenti sulla trasparenza mediante la pubblicazione sul sito dell'ente;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Andria Multiservice Spa;
8. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, con voti \_\_\_\_\_, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., attesa la perentorietà del termine di legge sancito dall'art. 26 del T.U. delle Società Partecipate (D.lgs 175/2016), così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

de Nigris dott. Domenico  
Il compilatore

de Nigris dott. Domenico  
Il Responsabile di Servizio

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL \_\_\_\_° SETTORE – Servizio**  
**sulla presente proposta**

*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

FAVOREVOLE

20.07.2017

Il, Il Responsabile di Settore

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO  
FINANZIARIA**

*ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000*

FAVOREVOLE

20.07.2017

Il, Il Responsabile di Settore

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

"Andria Multiservice S.p.A"

ARTICOLO 1

Soci

E' costituita una società per azioni a capitale totalmente pubblico rappresentata dal Comune di Andria, socio unico, denominata "Andria Multiservice S.p.A.".

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede sociale in Andria all'indirizzo risultante presso il registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

## ARTICOLO 5

### Oggetto Sociale

5.1 La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi e attività strumentali per l'Ente con il modello del *in house providing*.

Per consentire detta finalità, la società esercita e può esercitare le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria di edifici comunali, spazi pubblici e scuole pubbliche compresi i relativi impianti e pertinenze già esistenti;
- manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici pubblici;
- manutenzione ordinaria di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, di reti telematiche;
- manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comunale interno ed esterno all'abitato;
- manutenzione ordinaria di giardini, parchi e verde pubblico;
- manutenzione ordinaria patrimoniale e di infrastrutture di impianti sportivi;
- manutenzione ordinaria, di pulizia e sanificazione di edifici pubblici compreso pertinenze già esistenti, inclusa l'attività di disinfestazione, disinfezione, e derattizzazione;
- servizi di custodie degli immobili comunali;
- delle pubbliche affissioni;

- di facchinaggio.

5.2 Essa potrà inoltre svolgere l'attività di altri servizi strumentali che l'Ente intenderà affidarle per il raggiungimento delle finalità istituzionali laddove ritenute necessarie ed occasionali.

5.3 La società svolge la sua attività e, in generale, opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente socio mediante strumenti di controllo analogo (effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione delle attività poste in essere dalla società), ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune in capo all'Ente socio. Il corrispettivo per i servizi affidati dal socio avviene tramite tecniche di quantificazione, sempre e comunque nel rispetto delle soglie fissate dal legislatore per gli acquisti di beni e servizi, che dovranno risultare da apposito contratto di servizio. La società *in house*, sottoposta a controllo analogo, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Amministrazione socia.

5.4 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore, nel rispetto del suddetto limite, anche nei confronti di soggetti diversi, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5.5 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od



utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Assemblea è competente a deliberare finanziamenti e mutui.

5.6 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali per l'Ente.

## ARTICOLO 6

### Rapporti con i soci

6.1 I rapporti tecnici-operativi per l'erogazione dei servizi tra la società ed il Comune di Andria sono regolati attraverso apposite convenzioni di affidamento diretto dei servizi previsti nell'oggetto sociale, con le quali saranno definiti i controlli, le modalità di intervento, nonché il piano economico finanziario che determina il costo dell'intero servizio a carico dell'ente, previa attestazione dell'efficacia ed economicità dell'affidamento da parte del dirigente comunale del settore affidante.

6.2 Nello svolgimento delle attività la società si conforma alle disposizioni dell'art. 16 del TUSP e in particolare all'obbligo previsto dal comma 7° del medesimo articolo, nonché alle successive modifiche ed integrazioni normative.

## ARTICOLO 7

### Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di Euro 361.480,00 (Euro trecentosessantunomilaquattrocentottanta), suddiviso in 7.000 (settemila) azioni ordinarie.

7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali

diritti.

7.3 Ogni azione da diritto ad un voto.

7.4 Le azioni sono nominative e non sono trasferibili.

## ARTICOLO 8

### Obbligazioni

La società può emettere titoli obbligazionari. La decisione di emettere obbligazioni spetta, nei limiti di legge, all'Assemblea.

## ARTICOLO 9

### Organi

9.1 Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di applicazione di quanto previsto nell'art. 15.2, il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

9.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché di costituire comitati con funzioni consultive e di proposta che comportino oneri finanziari di qualunque natura a carico della Società.

9.3 I compensi massimi da conferire agli organi della società *in house* sono stabiliti in conformità alle previsioni normative tempo per tempo vigenti.

9.4 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

9.5 E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

## ARTICOLO 10

### Assemblea dei soci - Competenze

10.1 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione di tutti gli atti programmatici previsti dalla normativa vigente e che consentono l'esercizio del controllo analogo, e i documenti di programmazione e piani industriali.

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli Amministratori, il suo Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e la Società di revisione contabile, soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente i compensi;
3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
4. approva i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato ad orientare gli obiettivi della Società in un orizzonte temporale di lungo termine;

5. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. delibera sulla prestazione di garanzie e sull'accensione di debiti finanziari;

8. delibera sulla definizione e sull'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;

9. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.

10.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## ARTICOLO 11

### Assemblea dei soci - Convocazione

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute nel Comune presso il quale la società ha la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

11.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione

scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata o pec al socio ed ai sindaci, nonché comunicata ai consiglieri, ove presenti.

11.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

11.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Organo amministrativo, legittimamente costituito, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo.

11.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, il socio potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare, il socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

## ARTICOLO 12

### Intervento in Assemblea

L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito al socio anche tramite

videoconferenza.

#### ARTICOLO 13

##### Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di ulteriore assenza, da uno dei componenti del Collegio sindacale.

13.2 L'Amministratore Unico è assistito da un segretario nominato tra i presenti in assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

#### ARTICOLO 14

##### Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera per quanto previsto dalla legge, con la presenza del socio unico.

14.2 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, per quanto di competenza, con la presenza del socio unico.

#### ARTICOLO 15

##### Organo Amministrativo

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

15.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e comunque tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea della società, con delibera motivata da trasmettersi alla Corte dei Conti competente, può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri di parità di accesso stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

In tale ipotesi, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione. E' esclusa la carica di Vicepresidente ed, in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal Consigliere più anziano in carica senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

15.3 L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

15.4 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo Amministrativo si applica il disposto dell'articolo 2386 comma 5, C.C..

15.5 Non possono essere nominati "Amministratore Unico" o "Amministratori" (in caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione) il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Andria, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e/o di cui alla

normativa pro-tempore vigente.

In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

15.6 L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Andria, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge e di statuto.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

## ARTICOLO 16

### Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

16.2 I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della



Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti della Società in house ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

#### ARTICOLO 17

##### Amministratore Unico - Rappresentanza della società

Spettano all'Amministratore Unico (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 15.2) la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale.

#### ARTICOLO 18

##### Collegio Sindacale

18.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e sull'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

18.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

18.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, nel rispetto delle forme e delle procedure di legge tempo per tempo vigenti.

18.5 Il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.n.39/2010, di triennio in triennio, ad una società di revisione avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ..

18.6 Non possono essere nominati componenti del Collegio Sindacale della società in house il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Andria, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.

In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.

18.7 Ai componenti del collegio sindacale si applicano gli stessi divieti e limitazioni previste per l'amministratore unico.

## ARTICOLO 19

### Bilancio

19.1 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo

amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

19.2 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi, designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

19.3 La certificazione senza rilievi è considerata dal Socio condizione essenziale per l'approvazione del bilancio.

## ARTICOLO 20

### Gestione del personale

In materia di reclutamento e gestione del personale alla Società si applica quanto disposto dagli artt. 19 e 25 del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii e quanto stabilito dal Comune di Andria nel regolamento del controllo analogo e negli indirizzi dell'Amministrazione, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.

## ARTICOLO 21

### Utili

21.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;
- b. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

21.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti

dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.

## ARTICOLO 22

### Attività di indirizzo e controllo

La società per consentire al socio unico Comune di Andria l'esercizio effettivo di indirizzo e di "controllo analogo", in ossequio agli artt.147 quater e 147 quinquies del T.U.E.L., nonché in coerenza con le Linee Guida dell'ANAC e con il Regolamento sul controllo analogo dell'Ente socio medesimo, dovrà, tra le altre cose:

- sottoporre all'approvazione preventiva del Consiglio Comunale i documenti di programmazione ed i piani industriali;
- predisporre trimestralmente dei reports economico-finanziari e di andamento della gestione da trasmettere per l'esame ed il controllo all'Ufficio Partecipazioni del Comune di Andria.

## ARTICOLO 23

### Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Trani che giudicherà applicando la legge italiana.

## ARTICOLO 24

### Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

## ARTICOLO 25

### Disposizioni finali

25.1 Il presente statuto si conforma alla normativa in materia di società partecipate, contratti e appalti pubblici, nonché al regolamento sul controllo analogo del Comune di Andria.

25.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.

25.3 Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

25.4 La territorialità della Andria Multiservice S.p.A. è quella del Comune di Andria.

**Andria,**

Statuto attuale	Statuto aggiornato con modifiche al 19/07/17
<p>N.24201 Repertorio N. 12002 Raccolta</p> <p>Allegato "A"</p> <p>STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'</p> <p>"Andria Multiservice S.p.A"</p> <p>ARTICOLO 1</p> <p>Soci</p> <p>E' costituita una società per azioni rappresentata dal Comune di Andria, socio unico, denominata "Andria Multiservice S.p.A."</p> <p>ARTICOLO 2</p> <p>Sede</p>	<p>N. ... Repertorio N. ... Raccolta</p> <p>Allegato "A"</p> <p>STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'</p> <p>"Andria Multiservice S.p.A"</p> <p>ARTICOLO 1</p> <p>Soci</p> <p>E' costituita una società per azioni a capitale totalmente pubblico rappresentata dal Comune di Andria, socio unico, denominata "Andria Multiservice S.p.A."</p> <p>ARTICOLO 2</p> <p>Sede</p>

La società ha sede sociale in Andria all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 5

La società ha sede sociale in Andria all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è fissata fino al 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 5

Oggetto Sociale	Oggetto Sociale
<p>5.1 La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi e attività strumentali per l'Ente con il modello del in house providing.</p> <p>Per consentire della finalità, la società esercita e può esercitare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria di edifici comunali, spazi pubblici e scuole pubbliche compresi i relativi impianti e pertinenze già esistenti;</li> <li>- manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici pubblici;</li> <li>- manutenzione ordinaria di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, di reti telematiche;</li> </ul>	<p>5.1 La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi e attività strumentali per l'Ente con il modello del in house providing.</p> <p>Per consentire della finalità, la società esercita e può esercitare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria di edifici comunali, spazi pubblici e scuole pubbliche compresi i relativi impianti e pertinenze già esistenti;</li> <li>- manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici pubblici;</li> <li>- manutenzione ordinaria di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, di reti telematiche;</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comunale interno ed esterno all'abitato;</li> <li>- manutenzione ordinaria di giardini, parchi e verde pubblico;</li> <li>- manutenzione ordinaria patrimoniale e di infrastrutture di impianti sportivi;</li> <li>- manutenzione ordinaria, di pulizia e sanificazione di edifici pubblici compreso pertinenze già esistenti, inclusa l'attività di disinfezione, disinfezione, e derattizzazione;</li> <li>- servizi di custodie degli immobili comunali;</li> <li>- delle pubbliche affissioni;</li> <li>- di facchinaggio.</li> </ul> <p>5.2 Essa potrà inoltre svolgere l'attività di altri servizi strumentali che l'Ente intenderà affidarle per il</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comunale interno ed esterno all'abitato;</li> <li>- manutenzione ordinaria di giardini, parchi e verde pubblico;</li> <li>- manutenzione ordinaria patrimoniale e di infrastrutture di impianti sportivi;</li> <li>- manutenzione ordinaria, di pulizia e sanificazione di edifici pubblici compreso pertinenze già esistenti, inclusa l'attività di disinfezione, disinfezione, e derattizzazione;</li> <li>- servizi di custodie degli immobili comunali;</li> <li>- delle pubbliche affissioni;</li> <li>- di facchinaggio.</li> </ul> <p>5.2 Essa potrà inoltre svolgere l'attività di altri servizi strumentali che l'Ente intenderà affidarle per il raggiungimento</p>
--	---

<p>raggiungimento delle finalità istituzionali laddove ritenute necessarie ed occasionali.</p> <p>5.3 La società svolge la propria attività esclusivamente con l'Ente Comunale di Andria. La società non può svolgere attività a favore di altri soggetti pubblici e/o privati né in affidamento diretto né con gara.</p> <p>Potr� ricevere unicamente affidamenti da altri soggetti pubblici, purch� questi ultimi rientrino nel novero dei soci.</p>	<p>delle finalit� istituzionali laddove ritenute necessarie ed occasionali.</p> <p>5.3 La societ� svolge la sua attivit� e, in generale, opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuali dall'Ente socio mediante strumenti di controllo analogo (effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione delle attivit� poste in essere dalla societ�), ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto comune in capo all'Ente socio. Il corrispettivo per i servizi affidati dal socio avviene tramite tecniche di quantificazione, sempre e comunque nel rispetto delle soglie fissate dal legislatore per gli acquisti di beni e servizi, che dovranno risultare da apposito contratto di servizio. La societ� in house, sottoposta a controllo analogo, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Amministrazione socia.</p>
--	---

<p>5.4 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Assemblea potrà deliberare finanziamenti e mutui.</p> <p>5.5 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali per l'Ente.</p>	<p>5.4 La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore, nel rispetto del suddetto limite, anche nei confronti di soggetti diversi, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>5.5 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Assemblea è competente a deliberare finanziamenti e mutui.</p> <p>5.6 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca,</p>
--	--

<p>ARTICOLO 6</p> <p>Rapporti con i soci</p> <p>I rapporti tecnici-operativi per l'erogazione dei servizi tra la società ed il Comune di Andria sono regolati attraverso apposite convenzioni di affidamento diretto dei servizi previsti nell'oggetto sociale, con le quali saranno definiti i controlli, le modalità di intervento nonché il piano economico finanziario che determina il costo dell'intero servizio a carico dell'ente previa attestazione dell'efficacia ed economicità dell'affidamento da parte del dirigente comunale del settore affidante.</p>	
<p>ARTICOLO 6</p> <p>Rapporti con i soci</p> <p>6.1 I rapporti tecnici-operativi per l'erogazione dei servizi tra la società ed il Comune di Andria sono regolati attraverso apposite convenzioni di affidamento diretto dei servizi previsti nell'oggetto sociale, con le quali saranno definiti i controlli, le modalità di intervento, nonché il piano economico finanziario che determina il costo dell'intero servizio a carico dell'ente, previa attestazione dell'efficacia ed economicità dell'affidamento da parte del dirigente comunale del settore affidante.</p>	<p>direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali per l'Ente.</p> <p>6.2 Nello svolgimento delle attività la società si conforma alle</p>

<p>ARTICOLO 7</p> <p>Capitale sociale</p> <p>7.1 Il capitale sociale è di Euro 361.480,00 (Euro trecentosessantunomilaquattrocentottanta), suddiviso in 7.000 (settemila) azioni ordinarie.</p> <p>7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.</p> <p>7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>7.4 Le azioni sono nominative e non sono trasferibili.</p>	<p>disposizioni dell'art. 16 del TUSP e in particolare all'obbligo previsto dal comma 7° del medesimo articolo, nonché alle successive modifiche ed integrazioni normative.</p> <p>ARTICOLO 7</p> <p>Capitale sociale</p> <p>7.1 Il capitale sociale è di Euro 361.480,00 (Euro trecentosessantunomilaquattrocentottanta), suddiviso in 7.000 (settemila) azioni ordinarie.</p> <p>7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.</p> <p>7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>7.4 Le azioni sono nominative e non sono trasferibili.</p> <p>ARTICOLO 8</p>
--	--

ARTICOLO 8

Obbligazioni

La società può emettere titoli obbligazionari. La decisione di emettere obbligazioni spetta, nei limiti di legge, all'Assemblea.

Obbligazioni

La società può emettere titoli obbligazionari. La decisione di emettere obbligazioni spetta, nei limiti di legge, all'Assemblea.

ARTICOLO 9

Organi

9.1 Sono Organi della Società:

a) L'Assemblea;

b) l'Amministratore Unico o, nell'ipotesi di applicazione di quanto previsto nell'art. 15.2, il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.

9.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché di costituire comitati con funzioni consultive e di proposta che

comportino oneri finanziari di qualunque natura a carico della Società.

9.3 I compensi massimi da conferire agli organi della società in house sono stabiliti in conformità alle previsioni normative tempo per tempo vigenti.

9.4 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

9.5 E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

<p>ARTICOLA 9</p> <p>Assemblea dei soci - Competenze</p> <p>Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, l'approvazione di documenti di programmazione e piani industriali, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite attuata mediante modalità diverse dalla riduzione del capitale per perdite, la nomina e la revoca degli amministratori ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il</p>	<p>ARTICOLA 10</p> <p>Assemblea dei soci - Competenze</p> <p>10.1 Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione di tutti gli atti programmatici previsti dalla normativa vigente e che consentono l'esercizio del controllo analogo, e i documenti di programmazione e piani industriali.</p> <p>L'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. approva il bilancio;</li><li>2. nomina e revoca gli Amministratori, il suo Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e la Società di revisione contabile, soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente i compensi;</li></ol>
--	--



controllo contabile, le delibera per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'Organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

4. approva i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato ad orientare gli obiettivi della Società in un orizzonte temporale di lungo termine;

5. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;

6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7. delibera sulla prestazione di garanzie e sull'accensione di

	<p>debiti finanziari;</p> <p>8. delibera sulla definizione e sull'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;</p> <p>9. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.</p> <p>10.2 Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p style="text-align: center;">Assemblea dei soci - Convocazione</p>
--	---

ARTICOLO 10

Assemblea dei soci - Convocazione

10.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute nel Comune presso il quale la società ha la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

10.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci.

10.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute nel Comune presso il quale la società ha la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

11.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata o pec al socio ed ai sindaci, nonché comunicata ai consiglieri, ove presenti.

11.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

11.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Organo amministrativo, legittimamente costituito, e la maggioranza del

<p>10.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo.</p>	<p>componenti del Collegio Sindacale (Assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo.</p>
<p>10.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.</p>	<p>11.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, il socio potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare, il socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.</p>
<p>10.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura</p>	<p>11.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>

dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 11

Intervento in Assemblea

11.1 L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari a loro stessi intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea. Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione.

11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le

ARTICOLO 12

Intervento in Assemblea

L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito al socio anche tramite videoconferenza.

esclusioni previste dalle leggi vigenti. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, regolare il diritto di intervento in Assemblea.

11.3 E consentito l'intervento in Assemblea tramite videoconferenza.

L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

#### ARTICOLO 12

Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea.

Presidenza dell'Assemblea

#### ARTICOLO 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di ulteriore assenza, da uno dei componenti del Collegio sindacale.

13.2 L'Amministratore Unico è assistito da un segretario nominato tra i presenti in assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

12.2 Il Presidente/Administratore Unico è assistito da un segretario nominato tra i presenti in assemblea, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

ARTICOLO 14

Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera per quanto previsto dalla legge, con la presenza del socio unico.

ARTICOLO 13

Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge, con la presenza del socio unico.

14.2 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, per quanto di competenza, con la presenza del socio unico.

13.2 Fatto salvo il disposto dell'art. 2369 cod. civ. sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

13.3 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, per quanto di competenza, con la presenza del socio unico.

ARTICOLO 14

Organo Amministrativo

14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

14.2 L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

14.3 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo Amministrativo

ARTICOLO 15

Organo Amministrativo

15.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

15.2 Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e comunque tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea della società, con delibera motivata da trasmettersi alla Corte dei Conti competente, può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri di parità di accesso stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.



<p>si applica il disposto dell'articolo 2386 comma 5, C.C..</p> <p>14.4 In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere requisiti di competenza e professionalità, ed i seguenti requisiti di onorabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 Cod. Civ;</li> <li>- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27/12/1956 n.1423 o della Legge 31/5/1965 n.575, salvo gli effetti della</li> </ul>	<p>In tale ipotesi, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione. E' esclusa la carica di Vicepresidente ed, in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal Consigliere più anziano in carica senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>15.3 L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.</p> <p>15.4 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo Amministrativo si applica il disposto dell'articolo 2386 comma 5, C.C..</p> <p>15.5 Non possono essere nominati "Amministratore Unico" o "Amministratori" (in caso di costituzione del Consiglio di</p>
--	--

<p>riabilitazione;</p> <p>- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:</p> <p>i) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267;</p> <p>ii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo;</p> <p>14.5 Non può essere nominato Amministratore Unico il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali del Comune di Andria in carica nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.</p>	<p>Amministrazione) il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Andria, i dipendenti dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.</p> <p>Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.</p> <p>In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.</p> <p>15.6 L'Amministratore Unico (o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Andria, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione</p>
--	--

14.6 L'Amministratore Unico esercita, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Andria, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge e di statuto.

ARTICOLO 15

Poteri dell'Organo Amministrativo

15.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

15.2 L'Organo amministrativo può nominare un segretario, anche

Fuori dei suoi componenti, determinando la durata

di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge e di statuto.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

ARTICOLO 16

Poteri dell'Organo Amministrativo

16.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per

l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di

dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

specificata autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 16

Amministratore Unico - Rappresentanza della società

16.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle parti, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

16.2 I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti della Società in house ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 17

Amministratore Unico - Rappresentanza della società

Spettano all'Amministratore Unico (o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 15.2) la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque

ARTICOLO 17

Collegio Sindacale

17.1 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

17.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del

Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

17.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo

autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale.

ARTICOLO 18

Collegio Sindacale

18.1 Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e sull'equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

18.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

<p>dei revisori contabili.</p> <p>17.5 Ove la società non rivesta le caratteristiche di cui alla norma menzionata al precedente comma, il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, di triennio in triennio, ad una società di revisione avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ..</p> <p>17.6 In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;</li><li>- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre</li></ul>	<p>carica.</p> <p>18.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.</p> <p>18.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, nel rispetto delle forme e delle procedure di legge tempo per tempo vigenti.</p> <p>18.5 Il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.n.39/2010, di triennio in triennio, ad una società di revisione avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ..</p> <p>18.6 Non possono essere nominati componenti del Collegio Sindacale della società in house il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune di Andria, i dipendenti</p>
---	--

<p>1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;</p> <p>- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:</p> <p>i) alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>ii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo;</p> <p>17.7 Non possono essere nominati componenti del collegio sindacale il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali del Comune di Andria, in carica nonché i loro parenti ed</p>	<p>dell'Ente medesimo, nonché il coniuge, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.</p> <p>Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e/o di cui alla normativa pro-tempore vigente.</p> <p>In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti tempo per tempo dalla legge.</p> <p>18.7 Ai componenti del collegio sindacale si applicano gli stessi divieti e limitazioni previste per l'amministratore unico.</p>
---	---

affini entro il quarto grado.

ARTICOLO 18

Bilancio

18.1 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

18.2 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi, designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

18.3 La certificazione senza rilievi è considerata dai Soci condizione essenziale per l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 19

Bilancio

19.1 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

19.2 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli



appositi atti, designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

19.3 La certificazione senza rilievi è considerata dal Socio condizione essenziale per l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 20

Gestione del personale

In materia di reclutamento e gestione del personale alla Società si applica quanto disposto dagli artt. 19 e 25 del d.lgs 175/2016 e ss.mm.ii e quanto stabilito dal Comune di Andria nel regolamento del controllo analogo e negli indirizzi dell'Amministrazione, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 21

19.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

ARTICOLO 19

Utili

<p>a. Il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;</p> <p>b. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.</p>	<p>Utili</p> <p>21.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:</p> <p>a. Il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.;</p> <p>b. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.</p>
<p>19.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.</p> <p>ARTICOLO 20</p> <p>Attività di indirizzo e controllo</p> <p>La società per consentire al socio unico Comune di Andria l'esercizio effettivo di indirizzo e di "controllo analogo" così come previsto dall'art. 113 del T.U.R.L. dovrà:</p> <p>- sottoporre all'approvazione preventiva del Consiglio</p>	<p>21.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.</p> <p>ARTICOLO 22</p> <p>Attività di indirizzo e controllo</p> <p>La società per consentire al socio unico Comune di Andria</p>

Comunale i documenti di programmazione ed i piani industriali;  
- predisporre trimestralmente dei reports economico-finanziari e di andamento della gestione da trasmettere per l'esame ed il controllo all'Ufficio Partecipazioni del Comune di Andria.

ARTICOLO 21  
Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro ai Trani che giudicherà

l'esercizio effettivo di indirizzo e di "controllo analogo", in ossequio agli artt.147 quater e 147 quinquies del T.U.E.L., nonché in coerenza con le linee Guida dell'ANAC e con il Regolamento sul controllo analogo dell'Ente socio medesimo, dovrà, tra le altre cose:

- sottoporre all'approvazione preventiva del Consiglio Comunale i documenti di programmazione ed i piani industriali;  
- predisporre trimestralmente dei reports economico-finanziari e di andamento della gestione da trasmettere per l'esame ed il controllo all'Ufficio Partecipazioni del Comune di Andria.

ARTICOLO 23  
Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito

applicando la legge italiana.

all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Trani che giudicherà applicando la legge italiana.

ARTICOLO 24

Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

ARTICOLO 25

Disposizioni finali

25.1 Il presente statuto si conforma alla normativa in materia di società partecipate, contratti e appalti pubblici, nonché al

ARTICOLO 22

Disposizioni finali

22.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

22.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le

<p>disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.</p> <p>22.3 Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.</p> <p>22.4 La territorialità della Multiservice S.p.A. è quella del Comune di Andria.</p> <p>Andria, 15 Febbraio 2010</p> <p>F.to: Savino Iosappio;</p> <p>F.to: Paolo Porziotta Notaio - segue sigillo -</p>	<p>regolamento sul controllo analogo del Comune di Andria.</p> <p>25.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.</p> <p>25.3 Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.</p> <p>25.4 La territorialità della Andria Multiservice S.p.A. è quella del Comune di Andria.</p> <p>Andria,</p>